

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

**55.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1971**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO**

**INDICE**

	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	802	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		PISONI ed altri: Norme per l'abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (660);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo di insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);
		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1431);
		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

	PAG.
BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MANCINI VINCENZO ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	802
PRESIDENTE . . . . .	802, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818
BADALONI MARIA . . . . .	805, 807, 808, 810, 811, 813, 814, 816
BARDOTTI . . . . .	803
BUZZI . . . . .	807, 813, 814, 816
CAIAZZA . . . . .	813
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i> . . . . .	804, 805, 806, 807, 809, 810, 812, 813, 815, 816, 817, 818
ELKAN . . . . .	806, 808, 811, 813, 815, 816
GIANNANTONI . . . . .	812, 813, 814, 815

	PAG.
GIOMO . . . . .	812, 813, 814, 817, 818
GRANATA . . . . .	806, 812, 813
MATTALIA . . . . .	804, 807
MITTERDORFER . . . . .	806, 809, 813, 817
RACCHETTI . . . . .	804, 807
RAICICH . . . . .	803, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 815, 816
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	804, 805, 806, 807, 810, 812, 813, 815, 816, 817, 818
SANNA . . . . .	803, 806, 811, 813, 814, 816
TEDESCHI . . . . .	804, 805, 806, 812, 814, 817

### La seduta comincia alle 9.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lepre.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 110; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio, n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 166; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716, riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Senatori Spigaroli e Codignola già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato; Ales-

si; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri, riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato:

ART. 2.

(*Docenti dei corsi e trattamento economico*)

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di esperti e di cultori delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula le proposte relative al piano di studio e di attività tenuto conto di quanto disposto ai commi terzo e quarto del precedente articolo 1 e degli obblighi di servizio dei partecipanti.

Formula altresì, almeno 30 giorni prima del termine del corso, le proposte di nomina delle Commissioni di esame.

Il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria ed artistica impegnato nei corsi è dispensato dall'insegnamento.

Al personale contemplato nel presente articolo compete, in aggiunta al normale trattamento economico, una indennità pari, per ogni giornata di effettiva attività svolta, ad un trentesimo del solo stipendio in godimento.

Per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione tale indennità è rapportata allo stipendio iniziale dell'ex coefficiente 580.

Gli onorevoli Pascariello, Raicich, Scionti, Tedeschi, Trombadori, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi e Loperfido hanno presentato il seguente emendamento:

*al primo comma sopprimere le parole: « direttivo e ».*

Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato il seguente emendamento:

*al primo comma sopprimere le parole: « direttivo e » e: « e di cultori ».*

RAICICH. L'emendamento non ha bisogno di grandi illustrazioni. Si tratta di vedere come viene formato il corpo docente che svolge le lezioni pratiche e guida l'attività di studio dei candidati alla abilitazione. A me

pare che inserire nel corpo docente il personale direttivo sia non solo inutile, ma addirittura dannoso. Qui infatti si tratta di svolgere un'attività di insegnamento, di realizzare uno scambio di esperienze secondo uno schema che abbiamo cercato di delineare con gli emendamenti apportati ieri all'articolo 1 del provvedimento, ed il personale direttivo non sembra il più idoneo a perseguire le finalità che noi ci proponiamo, perché si tratta per lo più di persone che da diverso tempo non praticano dirette esperienze di insegnamento. Questa nostra convinzione è poi stata stata avvalorata da alcune recenti nuove esperienze (di cui parleremo in seguito, in occasione dell'emendamento Pisoni), che hanno dimostrato come l'assenza del personale direttivo rappresenti in questo caso un fatto positivo, consentendo una maggiore agilità ed una gestione più democratica dei corsi.

SANNA. Il mio emendamento è analogo a quello presentato dai colleghi del gruppo comunista. Non comprendiamo perché nella formazione del corpo docente debba avere tanto peso il personale direttivo; a me sembra che questi corsi, coerentemente con le nostre impostazioni, dovrebbero essere organizzati nel modo più democratico possibile. Pertanto la presenza della burocrazia scolastica mi sembra un non senso inaccettabile.

Per quanto riguarda poi i cultori, quale significato si intende attribuire a questo termine? I docenti sappiamo chi sono, ma cultore può essere chiunque.

BARDOTTI. Vorrei fare alcune considerazioni su questi due emendamenti. Non credo che si possa accogliere questo giudizio così negativo sulla classe dirigente della scuola, considerata quasi come una calamità naturale. Mi pare si dimentichi che si tratta di una classe di persone che hanno esercitato per molti anni l'insegnamento, ed il procedere ad una condanna in blocco come se questa classe fosse quella che conferisce alla scuola il danno maggiore, mi pare una tesi unilaterale. Il discorso allora si potrebbe estendere anche alla classe docente; facciamo allora una nuova scuola *ab imis fundamentalis* eliminando docenti e dirigenti. Penso invece che possiamo distinguere chi fa bene e chi fa male, come in tutti i settori, perché il dire che la classe dirigente non può essere utilizzata in questa attività mi sembra davvero eccessivo.

L'onorevole Raicich afferma che, dove la classe dirigente è stata latitante, l'esper-

mento è riuscito bene. Può essere vero, ma si tratta di un giudizio ricavato da un solo esperimento e quindi un giudizio particolare.

Noi sappiamo che ad un'*équipe* deve essere affidato il compito di organizzare l'autoapprendimento di questi docenti (la parola insegnamento dovrebbe essere evitata perché ritengo che in questi corsi non si debba « far lezione » nel senso tradizionale del termine, ma i docenti insieme organizzino la loro preparazione ed il proprio aggiornamento), e qui la classe dirigente può avere una funzione di coordinamento, anche perché escludere una esperienza (e anche quella direttiva è una esperienza scolastica), che può essere valida o meno, non è opportuno.

Non voglio fare il difensore d'ufficio della classe dirigente, ma ritengo che non sia giusto esprimere un giudizio totalmente negativo che non credo fondato.

Per quanto riguarda l'uso della parola « cultori » abbiamo l'esperienza dei decreti estivi sugli esami e ricordo che tutti fummo perplessi. Perciò alla soppressione io non sono contrario. Già mi fa nascere qualche perplessità il termine « esperti », ma il termine « cultori » francamente ritengo che potremmo anche non lasciarlo. Pertanto mi dichiaro contrario alla soppressione del termine « direttivo », e semmai favorevole alla soppressione del termine « cultori ».

TEDESCHI. Non per polemizzare, ma mi pare che l'onorevole Bardotti abbia dato una interpretazione alquanto unilaterale del contenuto di questo emendamento. Importante in questo caso è dare la preminenza alla funzione insegnante, e non si vede perché a svolgere tale funzione dovremmo chiamare persone che da anni vivono lontane da un'esperienza diretta. D'altra parte non precludiamo affatto l'insegnamento ai presidi, perché se un preside è anche insegnante, nessuno gli proibirà di insegnare. Quello che non troviamo giusto è che non si perda l'occasione di calcare la mano sul fattore gerarchico, e che sempre vengano anteposti ai docenti coloro che occupano il gradino più alto della scala gerarchica scolastica.

MATTALIA. Sono d'accordo per la soppressione del termine « cultori ». Per quanto riguarda invece l'esclusione del personale direttivo dal corpo insegnante, come ex-preside mi permetto di auspicare che sia possibile evitare il genocidio aprioristico nei confronti di una categoria che in forza verrebbe esclusa dall'assunzione. Per rendere ciò pos-

sibile, penso si potrebbe dire: « ...i direttivi o docenti specificamente e adeguatamente qualificati ».

RACCHETTI. Dal momento che è scritto « ci si avvale », non è detto che rappresentanti di tutte le categorie menzionate debbano in ogni caso venire a comporre il corpo docente. Si tratta semplicemente di permettere ad appartenenti alle suddette categorie di essere nominati.

Una seconda considerazione, che non intendo certo fare per difesa di ufficio: mi pare che si voglia aprioristicamente escludere la possibilità di nomina dei presidi. Infatti è chiaro che, nel momento in cui sopprimessimo il termine « direttivo », e lasciassimo il « personale insegnante », ben difficilmente si potrebbe intendere che un preside, in quanto precedentemente è stato insegnante, può essere nominato. Sono d'accordo che non tutti i presidi sarebbero idonei ai fini che ci proponiamo, però altri ve ne sono che sarebbe un vero peccato non utilizzare.

Ritengo che la frase « personale direttivo ed insegnante » non stia tanto ad indicare una preferenza per i gradi gerarchici, quanto a stabilire che possono far parte del corpo docente tanto i professori che i presidi, il che mi sembra giusto. Per quanto riguarda il termine « cultori », ritengo che in un certo qual modo esso potrebbe essere compreso nel termine « esperti ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo del termine « direttivi » per le ragioni già esposte da molti colleghi, e soprattutto perché non si può escludere che, anche tra il personale direttivo, vi siano competenti nelle materie che saranno oggetto di insegnamento.

Per quanto riguarda il termine « cultori », ritengo sarebbe opportuno lasciarlo, soprattutto considerando che intendiamo estendere il corso abilitante anche a materie di carattere artistico, nei cui confronti il termine « esperto » è meno adatto.

Mi dichiaro pertanto contrario alla soppressione del termine « direttivo », mentre mi rimetto alla Commissione per la soppressione del termine « cultori ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se può essere un modo di risolvere la questione, propongo semmai una diversa formulazione. Voglio soltanto dire che ho recentemente partecipato ad un

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1971

incontro tra presidi di scuola media e presidi di scuola secondaria superiore, e che uno dei relatori mi ha talmente colpito per la preparazione e la novità delle sue idee, che mi spiacerebbe alquanto non poterlo utilizzare in futuro.

Stando così le cose, non ho difficoltà alcuna a trovare una nuova formulazione (magari antepoendo gli insegnanti ai presidi) che fughi qualsiasi dubbio di preferenze gerarchiche, ma desidero lasciare la libertà di scelta, e quindi la possibilità di utilizzare anche il personale direttivo particolarmente preparato. Oltre tutto il discorso può anche essere rinviato ad altra sede, e precisamente quando discuteremo sull'elenco dei docenti, elenco che è stato introdotto nel testo del provvedimento dietro vostra richiesta.

RAICICH. Il discorso si sposta sul termine « cultori ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'unica preoccupazione è relativa al conseguimento dell'abilitazione in alcune discipline artistiche per le quali non è il titolo che abilita.

TEDESCHI. Gli esperti devono sapere qualcosa; il cultore può avere solo un *hobby*. Il termine « esperto » indica già che si tratta di una persona che deve sapere.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Possiamo eliminare il termine « cultori ».

TEDESCHI. Forse il concetto si può più completamente chiarire, ma mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole « direttivo e ».

(È respinta).

Pongo in votazione la soppressione delle parole « e di cultori ».

(È approvata).

RAICICH. Quando si dice « istruzione secondaria », io non so (poiché la prassi è oscillante) se in questa si consideri o meno l'istruzione professionale. Qui si dice: « personale insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica » e possiamo usare questa espressione che può esser valida, ma a me risulta che alcune volte...

BADALONI MARIA. Poiché un tempo dipendeva dalla direzione generale delle antichità e belle arti, nell'applicazione delle leggi non era compresa e da allora si dice « secondaria e artistica ».

RAICICH. Se vi è questa garanzia, rinuncio a presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raicich, Scionti, Tedeschi, Trombadori, Bini, Gianantoni, Giudiceandrea, Granata, Loperfido, Levi e Pascariello hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:* « Tutti coloro i quali vengono chiamati a svolgere i compiti di cui al comma precedente debbono essere forniti di competenza specifica per l'insegnamento delle discipline previste dal corso ».

RAICICH. L'emendamento si illustra da sé.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'emendamento mi pare superfluo, una volta stabilite le finalità del corso e stabilito a quale scopo è scelto il personale docente.

RAICICH. Esaminando l'emendamento relativo al personale direttivo l'onorevole sottosegretario faceva l'esempio preclaro di un preside particolarmente qualificato. Ora noi vorremmo che sia i docenti universitari che il personale direttivo e gli insegnanti fossero scelti secondo un criterio di competenza, il che spesso non avviene, e che vi fosse da questo punto di vista un vincolo per l'autorità amministrativa, quel vincolo che manca nella disciplina attuale: per cui non era raro che a presiedere gli esami di maturità fosse chiamato un docente completamente estraneo a tutto l'arco delle discipline di insegnamento e che fungeva da puro registratore burocratico della regolarità degli esami. Molte volte le scelte sono condizionate da esigenze obiettive. Questo è lo spirito dell'emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Si parte da posizioni diverse: quella dell'opposizione è di avere un atteggiamento pregiudiziale di sfiducia circa la serietà di questi corsi.

RAICICH. Postgiudiziale.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. No! Io credo comunque che l'accettazione di un siffatto

emendamento non pregiudichi nulla, ma a mio avviso in una legge, le cui finalità sono già chiare, è superfluo. Mi rimetto alla Commissione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei chiedere ai presentatori di ritirare l'emendamento. Del resto, se noi lo accettiamo che cosa cambia nella sostanza? Se competente è il comitato regionale, ci garantiamo di più in quella sede piuttosto che con un'affermazione del genere che non offre sostanziali garanzie.

RAICICH. Possiamo ritirarlo per ripresentarlo quando si parlerà del comitato regionale.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io dico che la garanzia non è data da questa affermazione. Dietro questo emendamento vi è un atto di sfiducia. Si può scegliere un matematico per insegnare la storia?

GRANATA. È possibile.

RAICICH. Ritiriamo l'emendamento per riproporlo in una fase successiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Per i corsi di abilitazione concernenti scuole in lingua diversa da quella italiana è consentito convocare i suddetti docenti dall'estero o nominarli tra il personale docente locale su proposta del Provveditorato agli studi competenti ».

Gli onorevoli Tedeschi, Trombadori, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi, Loperfido, Pascariello e Raicich hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma col seguente:*

« Il corpo docente ed i partecipanti ai singoli corsi nella prima riunione designano nel proprio seno un coordinatore e formulano le proposte relative al piano di studio e di attività tenuto conto di quanto disposto ai commi terzo e quarto del precedente articolo, nonché degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti ».

Gli onorevoli Canestri e Sanno hanno proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il comma secondo con il seguente:*

« I docenti, gli esperti e i partecipanti al corso nella prima riunione designano nel proprio seno un coordinatore e formulano le proposte relative al piano di studio e di attività tenuto conto di quanto disposto nel comma terzo e quarto del precedente articolo 1 e degli obblighi di servizio dei partecipanti.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi sembrerebbe opportuno accantonare l'emendamento Mitterdorfer, per riprenderlo, insieme agli altri già in precedenza accantonati, alla fine degli articoli del testo unificato.

MITTERDORFER. D'accordo.

TEDESCHI. Credo che non ci dovrebbero essere difficoltà all'accoglimento del nostro emendamento, perché da parte di tutti i colleghi appartenenti ai diversi gruppi, è sempre stata sottolineata la necessità di realizzare un tipo di corso in cui vi sia una partecipazione generale. Oltre tutto, essendo i candidati alla abilitazione persone che hanno compiuto l'intero ciclo di studi previsto dal nostro sistema scolastico, mi sembra che abbiano il diritto di partecipare alla elaborazione dei piani di studio, e conseguentemente alla nomina del coordinatore, in tal modo dando un valido apporto disancorato da gerarchie e cose simili.

SANNA. Il nostro emendamento si impernia su due punti fondamentali: la designazione del coordinatore, e l'elaborazione del piano di studio. Noi vorremmo che queste due cose non fossero di esclusiva competenza del corpo docente, ma che alla loro determinazione prendessero parte oltre i docenti e gli esperti anche i partecipanti al corso.

Per quanto riguarda il coordinatore, non si può escludere che esso sia un docente (come in pratica sempre sarà), come non si può escludere che non sia un docente.

Il piano di studio deve essere, secondo noi, il più aperto possibile alle proposte dei partecipanti al corso, e quindi alle esigenze culturali, scientifiche e didattiche particolari che essi possano avere.

ELKAN. Son contrario a che la nomina di un coordinatore avvenga con il concorso di tutti i partecipanti al corso, perché una as-

semblea di 100-150 partecipanti alla ricerca di un coordinatore mi ricorda troppo la favola delle rane e del Re Travicello. Non mi sembrerebbe, questo, un buon inizio per un corso serio. Il coordinatore, per le sue particolari funzioni, deve essere nominato dal corpo docente.

Per quanto riguarda i piani di studio, possono essere formulati dalla commissione sentiti i partecipanti, questo è giusto, perché un dialogo aperto tra docenti e partecipanti avrà senz'altro effetti positivi nei confronti dei corsi che saranno più agili ed efficaci. I partecipanti inoltre si sentiranno maggiormente responsabili e compresi di ciò che stanno per intraprendere.

**BUZZI.** Sostanzialmente sono d'accordo con l'onorevole Elkan, ora si tratta soltanto di stabilire se per la formulazione dei piani di studio vogliamo sentire una rappresentanza delegata dall'assemblea dei partecipanti, oppure se si vuole dire « sentiti i partecipanti », il che si potrebbe anche intendere « sentiti individualmente ».

**RACCHETTI.** Concordo con l'onorevole Elkan per quanto riguarda il coordinatore. Per i piani di studio osservo che un conto è un corso di aggiornamento in cui c'è la massima disponibilità di iniziativa ed agilità, ed un altro è un piano di studio per un corso abilitante che si concluderà con l'acquisizione di un titolo valido per tutto il territorio nazionale. Per questo secondo tipo di corso occorre ovviamente un minimo di uniformità; con questo non voglio dire che non debba essere tenuto conto delle esigenze dei partecipanti, ma semplicemente che una eccessiva autonomia potrebbe dare origine a corsi troppo diversi tra loro cosa che si rivelerebbe dannosa ai fini della validità di un titolo che abilita all'insegnamento e dà diritto alla immissione in ruolo.

**MATTALIA.** Sono in linea con quanto ho detto nel mio breve precedente intervento. Con l'esclusione dei partecipanti daremmo un carattere assolutamente autoritario. Il corpo docente trova modo di una compartecipazione più funzionale alla gestione dei piani di studio con una rappresentanza delegata dall'assemblea. Sono favorevole ai due emendamenti.

**RAICICH.** Nelle osservazioni fatte dalla maggioranza mi pare in primo luogo affiorare una certa sfiducia nella vita democratica.

Quando si dice che il paese elegge un re travicello vi è l'ipotesi che noi siamo altrettanti re travicelli; la democrazia comporta questo rischio!

Agli studenti universitari noi concediamo una libertà di scelta con una legge proposta da partiti di maggioranza sui piani di studio. Non capisco perché questa libertà di scelta e di organizzazione degli studi sia riconosciuta nelle università, con un'attività seminariale, con la partecipazione di studenti che conseguono un titolo con tutti i crismi della legalità (a meno che non prevalga la tesi affiorante, non ancora codificata, di privare di valore legale il titolo) e poi non la si possa concedere a persone che partecipano ad un livello direi più elevato ad una determinata scelta professionale, quindi in un momento di maggiore maturità.

**BADALONI MARIA.** La differenza sostanziale fra studi universitari e corsi abilitanti è che questi ultimi danno diritto alla entrata in ruolo, e per una finalità di questo genere non possiamo dare istituzionalmente una maggioranza assoluta al corpo degli allievi: dobbiamo garantire tutti e dobbiamo quindi lasciarci guidare da un criterio di equità. Sono d'accordo con l'onorevole Elkan nel dire che deve essere sentita una rappresentanza dei partecipanti, non certo tutta la assemblea. Quelli di un corso devono essere garantiti da quelli di un altro corso.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** Mi pare che la proposta di eleggere direttamente il coordinatore da parte dell'assemblea non sia da accettare. Per quanto riguarda i piani di studio mi associo alle osservazioni fatte e propongo questa dizione: « sentito il parere di una maggioranza dei partecipanti »; anche per ragioni di funzionalità è più opportuno che sia una delegazione a portare il parere dell'assemblea.

Vi è fra gli emendamenti una diversa impostazione: dove si parla di « obblighi di servizio » l'emendamento Raicich aggiunge la parola « eventuali ». L'accetterei perché si riferisce a tutta l'organizzazione dei corsi, anche negli altri anni.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sono contrario alla designazione del coordinatore da parte di tutti i partecipanti. Vorrei ricordare che si tratta di un corso con una precisa finalità, una forma di collaudo professionale rispetto alla ricerca culturale, e quindi non si può qui riflettere quella libertà connessa con il modo

di concepire la vita dell'università. Occorre una garanzia a livello nazionale e quindi una garanzia obiettiva che il corso risponda ad una effettiva preparazione professionale.

Accetto quindi l'emendamento del relatore, ma ritengo che a decidere in prima istanza debba essere il corpo docente, sentito il parere di una delegazione che esprima il parere dei partecipanti, anche perché vi deve essere uno sforzo di indicazione unitaria.

RAICICH. Mi pare che le vie siano due: o quella di un rigoroso centralismo con tutti i rischi, e forse i vantaggi, che comporta; e se diciamo che l'abilitazione deve avere valore nazionale, la garanzia reale è che il programma di studi, i piani di studio siano fissati da un comitato centrale o da un ministero. L'osservazione del Governo che i partecipanti possono formulare piani di studi diversi da luogo a luogo e venire in possesso di un titolo valido ovunque, non può avere una sua validità nel caso del testo proposto dalla maggioranza, perché non ho garanzia che il corpo docente del corso di Ferrara, ad esempio, formuli un piano di studi valido come quello formulato a Benevento.

Dunque le vie, a mio parere, sono due, o la centralizzazione (e mi pare si tratti di una strada che ad un certo momento lo Stato italiano ha imboccato e dalla quale vuole ora tornare indietro) oppure la libertà e la partecipazione. Se vogliamo percorrere questa ultima, facciamolo fino in fondo. La vitalità e validità dei corsi sono state sancite, anche con la nostra collaborazione, all'articolo 1, laddove si dice che alla fine del corso ciascun candidato sostiene una prova dinanzi alla commissione presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale.

BADALONI MARIA. L'indirizzo generale del corso dovrebbe essere dato dal comitato centrale, una volta poi dato l'indirizzo generale, è ovvio che sarà applicato anche in base a determinate scelte.

Bisogna inoltre stare attenti a quegli « obblighi di servizio dei partecipanti », perché il punto non è chiaro.

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, mantiene l'emendamento?

RAICICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tedeschi, Trombadori ed altri.  
(È respinto).

Il successivo emendamento Canestri e Sanna, tendente a far sì che docenti, esperti e partecipanti al corso designino un coordinatore e formulino le proposte relative al piano di studio, è precluso.

L'onorevole Dall'Armellina ha presentato il seguente emendamento.

« Alla seconda riga del secondo comma aggiungere:

« Sentito il parere di una rappresentanza di partecipanti ».

A questo emendamento, l'onorevole Raicich propone il seguente sub emendamento.

« Alla seconda riga del secondo comma aggiungere:

« sentito il parere dei partecipanti riuniti in assemblea ».

Pongo in votazione il subemendamento Raicich.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina.

(È approvato).

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere la parola: « eventuali » dopo le parole: « e degli ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il terzo comma ».

RAICICH. Il terzo comma è già in via di fatto precluso in seguito all'approvazione del quarto comma dell'articolo 1.

ELKAN. Sono favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Raicich.

(È approvato).

Gli onorevoli Scionti, Trombadori, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi, Loperfido, Pascariello, Raicich, Tedeschi han-

no presentato il seguente emendamento al terzo comma:

*Sostituire la parola: « formula », con la parola: « formulano ».*

«Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma quarto sopprimere le parole: « direttivo e ».*

A seguito della soppressione del terzo comma, ambedue gli emendamenti risultano preclusi.

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del quarto capoverso aggiungere le parole: « nonché il rimborso delle spese di viaggio. I docenti provenienti dall'estero avranno lo stesso trattamento economico ». Lo accantoniamo?*

MITTERDORFER. Si potrebbe accantonare la seconda parte.

PRESIDENTE. Sarà meglio accantonarlo tutto per ora.

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere gli ultimi tre commi dell'articolo 2.*

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Poiché sulla materia oggetto degli ultimi tre commi dell'articolo 2 è stato presentato dal Governo un articolo aggiuntivo 3-*quater*, che disciplina *ex novo* tutta la materia, ritiro gli emendamenti soppressivi, proponendo l'accantonamento degli ultimi tre commi dell'articolo 2 che verranno esaminati quando si giungerà all'emendamento del Governo tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo 3-*quater*.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'articolo 2, a seguito degli emendamenti approvati e dell'accantonamento degli ultimi tre commi, risulta così formulato:

#### ART. 2.

*(Docenti dei corsi)*

Per le lezioni teoriche, per le direzioni dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida

del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa, nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula, sentito il parere di una rappresentanza dei partecipanti, le proposte relative al piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto disposto al terzo comma del precedente articolo 1 e degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

*(Organizzazione dei corsi).*

Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo, è costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

del direttore generale per l'istruzione secondaria di primo grado;

del direttore generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale;

del direttore generale per l'istruzione tecnica;

del direttore generale per l'istruzione professionale;

del capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica;

di tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non siano membri della sezione medesima;

di tredici tra presidi e professori di scuole secondarie statali designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore, tra estranei alla sezione medesima, in maniera da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola nonché dei diversi gruppi di discipline per le quali si organizzano i corsi;

di tre docenti degli istituti di istruzione artistica designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra estranei alle sezioni medesime, in modo da garantire la prevalente rappresentatività nei diversi gruppi di discipline artistiche.

Il Comitato propone i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e, su proposta, del Ministro, approva:

a) il piano istitutivo annuale dei corsi stessi;

b) le nomine del personale docente;

c) i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso;

d) le proposte di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui al quinto comma del precedente articolo 1.

RAICICH. Abbiamo avuto dal ministro della pubblica istruzione il testo delle proposte per il nuovo piano della scuola. Queste proposte, tengo a sottolineare, sono state elaborate da un comitato tecnico presieduto dal ministro stesso; certamente quindi il Sottosegretario le conosce, e forse anche alcuni colleghi ne sono a conoscenza. Ebbene, a pagina 84, laddove si parla dell'ordinamento dei servizi del Ministero, leggo che non esisteranno più certi fior di direttori generali. Non vi è più direttore generale per l'istruzione secondaria di primo grado, per l'istruzione professionale, né per l'istruzione classica e scientifica, e così via. Allora, siccome è intenzione del Ministero condurre al più presto in porto questa normativa (la legge delega prevede entro il 1972, ma il Ministero intende seguire tempi più ravvicinati), ed il provvedimento al nostro esame, tra una cosa e l'altra, ancora per due o tre mesi non potrà essere varato, noi rischiamo di prendere decisioni che poi saremo costretti a rivedere con una delle solite leggine.

Questa mia osservazione è del tutto formale e preliminare, però desidero che sia presa in considerazione tanto dal sottosegretario che dalla maggioranza.

BADALONI MARIA. In molte altre occasioni ci siamo lamentati di dover legiferare in un certo modo, ovvero in funzione di un qualcosa che forse in futuro avverrà.

RAICICH. Qui non si tratta di futuribili. La legge n. 755, approvata dalla Camera, impone — entro il marzo 1972 — la ristrutturazione degli organigrammi ministeriali. È vero che siamo abituati alle deroghe, però prima o poi questa ristrutturazione avverrà.

BADALONI MARIA. Non è detto che avvenga secondo un progetto che finora non è una legge. Insomma, mentre noi in sede legislativa stiamo discutendo su emendamenti ad

un testo di legge, lei ci vuole impegnare con delle proposte, con un semplice progetto.

RAICICH. Penso che dovremmo tenerne conto in quanto si tratta di proposte formulate da un comitato tecnico presieduto dal ministro. Vorrei sentire cosa ne pensa il sottosegretario, del fatto che stiamo per nominare un direttore generale che non esiste più.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si può trovare una formulazione per il giorno in cui ci sarà un solo direttore generale competente per i vari tipi di scuola. Se noi infatti escludiamo il direttore o i direttori generali competenti, lo facciamo perché non li riteniamo idonei, e non perché il comitato tecnico, anche se presieduto dal Ministro, ha elaborato delle proposte da cui intendiamo prendere le mosse. Oltre tutto poi, quelle proposte rispecchiano un'ipotesi che semplifica la struttura, ma non esclude le competenze.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Canestri e Sanna hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« Il Ministro della pubblica istruzione, direttamente, e anche tramite i suoi organismi periferici, comunica preventivamente alle organizzazioni sindacali tutti gli atti relativi alla istituzione e alla gestione dei corsi ».

SANNA. Il nostro emendamento ha più che altro un valore di principio in quanto investe i criteri che, ancora una volta, presiedono alla soluzione dei problemi inerenti alla trasformazione della scuola ed alla sua gestione democratica. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una manifestazione di elefantiasi burocratica, mentre si esclude ogni funzione del sindacato.

Il ministro può crearsi i comitati che vuole, ma sia consentita ai sindacati la possibilità di controllare quello che avviene. L'articolo 3 però esclude questa possibilità, i direttori generali ci sono, ma i sindacati non hanno nessuna veste, e noi questo criterio non lo possiamo accettare.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Ci sono altri emendamenti sui quali potremo discutere.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento non accettato dal relatore né dal Governo?

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1971

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli onorevoli Raicich, Loperfido, Levi Arian Giorgina, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Pascariello, Scionti, Tedeschi e Trombadori hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dalla quinta riga, sostituire come segue:*

« da dieci parlamentari designati dai presidenti delle due Camere, da tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non ne siano membri, da quindici docenti di scuola secondaria designati dai sindacati di categoria, di un direttore generale designato dal Ministro della pubblica istruzione ».

L'onorevole Raicich ha facoltà di illustrarlo.

RAICICH. Lo scopo di questo emendamento è quello di modificare radicalmente il sistema di composizione di questa commissione, dando meno rilevanza all'elemento tecnico-burocratico ed aumentando quella dell'elemento politico. È chiaro infatti che il problema del reclutamento e della formazione degli insegnanti non può non investire per intero la collettività, che può essere nel migliore dei modi rappresentata da coloro che essa ha eletto al Parlamento. E con questo si giustifica il primo punto del nostro emendamento.

Per quanto riguarda i docenti universitari, noi chiediamo che vengano nominati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, proprio per il rispetto dovuto alle esigenze prospettate poco fa dalla collega Badaloni.

Chiediamo poi che i rappresentanti dei docenti di scuola secondaria siano il più possibile emanazione della categoria nella sua articolazione sindacale, in quanto non riteniamo che il Consiglio superiore, per il modo in cui attualmente è strutturato, possa validamente procedere alla nomina di tali rappresentanti.

Infine è prevista la partecipazione ai lavori della commissione di un direttore generale, scelto ovviamente sulla base della materia da trattare in ogni singola riunione.

Al di là di quanto risulta dall'esame dei singoli punti dell'emendamento, possiamo dire che il suo significato politico è esplicito,

rappresentando un tentativo portato avanti dall'opposizione di offrire una soluzione alternativa più aperta alla partecipazione sia di chi vive nella scuola e nell'intera collettività, rappresentata da parlamentari.

D'altra parte, se a livello di comitato regionale un emendamento dell'onorevole Dall'Armellina prevede la partecipazione dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, non si vede perché anche in sede centrale non dovrebbero essere rappresentati gli organi eletti.

BADALONI MARIA. Personalmente non ho nulla da eccepire a proposito della partecipazione ai lavori del comitato del direttore generale competente per la materia che in quella certa seduta viene trattata, però ho molti dubbi sul sistema prescelto per la designazione dei docenti. Visto infatti che le prime due sezioni del Consiglio superiore della magistratura sono composte nello stesso identico modo, non si capisce per quale ragione la prima possa nominare i docenti universitari mentre la seconda non possa nominare i docenti medi. Infine, mi sembra del tutto superfluo stabilire esplicitamente che non possono far parte della commissione i membri del Consiglio superiore, in quanto questi per legge non possono far parte di commissioni esaminatrici o avere altri incarichi del genere.

RAICICH. Qui non si tratta di commissioni esaminatrici e quindi potrebbero in teoria farne parte.

BADALONI MARIA. Ad ogni modo in pratica non è mai avvenuto e quindi forse si potrebbe evitare di introdurre questa specificazione.

Sono molto perplessa, infine, circa la partecipazione dei parlamentari, sia perché noi abbiamo già tante cose da fare e sia soprattutto perché il Parlamento ha anche una funzione di controllo e non può certo essere nello stesso tempo controllore controllato.

ELKAN. Poiché volevo esprimere gli stessi concetti esposti dall'onorevole Badaloni, posso ora limitare il mio intervento alla proposta dell'opposizione circa la partecipazione dei dieci parlamentari. Non mi sembra che sia logico che il legislatore debba poi svolgere una funzione di controllo affinché la legge venga eseguita secondo la *ratio* con cui è stata approvata. È preferibile invece ricorrere a quell'unico direttore, a secondo le competenze - così si viene incontro agli studi tecnici -

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1971

in modo da poter domani aderire alla nuova realtà senza bisogno di alcuna leggina che modifichi il testo approvato. Sono pertanto contrario alla proposta della partecipazione dei dieci parlamentari.

GIOMO. Comprendo lo sforzo dei colleghi comunisti di sburocratizzare questo comitato. È un aspetto lodevole della loro proposta, che auspica una maggiore partecipazione di forze, oltre a quelle burocratiche dei Ministeri. Mi sembra però difficile accettare il principio della partecipazione dei parlamentari per un motivo di ordine funzionale, in quanto non so se essi avranno il tempo di partecipare al comitato, e perché si verrebbe a verificare il caso dei controllori controllati. Anche se fossimo designati dal Presidente della Camera, mi sembra che il principio sarebbe inaccettabile e contrario allo spirito della Costituzione.

Sono invece perfettamente d'accordo di accettare la designazione di un solo direttore generale. Se ne sono enunciati diversi, ma si è tralasciato il direttore generale per l'istruzione universitaria, il quale può avere competenza in un giudizio di merito sulla preparazione di persone che dovranno insegnare e che escono da un corso a carattere universitario.

TEDESCHI. Desidero precisare che deve essere soppresso il punto di cui alla lettera *d*), che indica uno dei compiti dei comitati.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sarebbe più logico esaminare prima le finalità che vogliamo attribuire a questi comitati. Con un nostro successivo emendamento, proponiamo praticamente che il compito venga demandato alle commissioni regionali, mentre la commissione nazionale ha la sola funzione di dare le direttive di carattere generale e di approvare i piani istituzionali a carattere nazionale. Ridotte così le funzioni, ci pare che anche la struttura debba essere modificata.

Il relatore concorda con la proposta di ridurre ad uno il numero dei direttori generali, che di volta in volta, a seconda del settore che viene trattato, possono essere scelti dal ministro.

Siamo anche d'accordo con la proposta di ridurre il numero dei rappresentanti dei presidi e dei professori eletti dalla seconda sezione del Consiglio superiore. Da 13 si possono portare a 8, lasciando i 3 designati dal Consiglio superiore tra i docenti degli istituti artistici. In più verrebbero aggiunti 5 rappresentanti dei sindaci.

Circa la rappresentanza dei parlamentari, per le ragioni emerse nel corso del dibattito, esprimo parere contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario alla designazione dei 10 parlamentari.

Sono favorevole alla designazione di volta in volta da parte del ministro, alla riduzione da 13 a 8 proposta dal relatore, alla scelta da parte del ministro di 5 rappresentanti dei sindacati.

RAICICH. Mantengo l'emendamento.

GIANNANTONI. Che cosa vuol dire scelta da parte del ministro?

GRANATA. Poco fa il sottosegretario ha espresso riserve, in parte rientrate, per quanto riguarda la partecipazione dei direttori generali, e si osservava che dobbiamo cercare di ridurre ad uno; ma il Ministro potrebbe nominare un direttore generale magari il meno competente. Ora ha aggiunto: « di volta in volta designato », e nel nostro testo questa dizione non c'è. Sarebbe opportuna perché, una volta designato un direttore, questo rimane a far parte della commissione. Propongo quindi questa dizione più precisa che consente discrezionalità al ministro: « un direttore generale designato di volta in volta dal ministro ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Facciamo un emendamento a parte oppure vogliamo per divisione.

RAICICH. Votiamo per divisione.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È meglio fare un emendamento a parte.

RAICICH. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raicich.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino propongono il seguente emendamento:

*Aggiungere al primo comma, nono rigo, dopo le parole: « del direttore generale per la istruzione professionale », le seguenti: « del direttore generale per l'istruzione universitaria ».*

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1971

GIOMO. Questo emendamento è stato già illustrato e, siccome sarà assorbito da quello della maggioranza, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Granata ha preparato il suo emendamento:

*Sostituire le prime cinque righe dopo la parola: « composto », con le seguenti parole: « da un direttore generale designato di volta in volta dal Ministro ».*

BUZZI. Bisogna fare riferimento alla competenza: « scelto dal Ministro per le materie di specifica competenza ».

ELKAN. « di volta in volta » non è elegante. Diciamo: « designato dal Ministro secondo il settore di competenza ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi dovrebbero allora essere di volta in volta dei decreti.

PRESIDENTE. Il relatore propone la seguente formulazione dell'emendamento: *Sostituire le prime cinque righe dopo la parola: « composto », con le seguenti: « di un direttore generale designato dal ministro secondo il settore di competenza ».*

GRANATA. Accetto tale formulazione.

MITTERDORFER. Il capo dell'Ispettorato dell'istruzione artistica si può ritenere compreso?

BADALONI MARIA. Sì, perché sono equiparati anche nel consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granata.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « tredici tra presidi e professori »; con le seguenti: « otto tra presidi e professori ».*

GIANNANTONI. Vorrei sapere dal relatore in base a quali criteri sono stati fissati questi numeri. In principio si era parlato di tredici tra presidi e professori; perché la proporzione è di otto più cinque, e non di sette più sei o di nove più quattro?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Perché devono essere rappresentate tutte le discipline in rapporto alle classi stabilite con il decreto di cui all'articolo 1.

GIANNANTONI. Non credo che la ragione sia questa.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Ma non credo vi sia nemmeno una ragione tanto approfondita e sotterranea.

GIANNANTONI. La ragione non è sotterranea, è palese, ed è la stessa per cui si sono portati a cinque i rappresentanti dei sindacati.

CAIAZZA. Io penso si vogliono soddisfare i due sindacati che hanno maggiore autonomia, e le tre confederazioni che non rappresentano niente.

SANNA. Questo consente al ministro di scegliere di volta in volta chi gli fa comodo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Non vi sono delle ragioni precise. Innanzi tutto si è voluto evitare che questa commissione assumesse dimensioni mastodontiche e poi è stato necessario fare in modo di rappresentare da una parte tutte le materie e le classi di insegnamento e dall'altra i sindacati.

GIANNANTONI. Io non parlavo di questo. Comunque è una cosa che potremo vedere meglio esaminando l'emendamento successivo.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

I deputati Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « da cinque rappresentanti dei sindacati della scuola, scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi ».*

GIANNANTONI. A me sembra che questo emendamento sia veramente pericoloso, innanzi tutto perché attribuisce al ministro della pubblica istruzione la facoltà di scegliere i sindacalisti e poi perché si parla di « sindacati più rappresentativi » senza chiarire cosa si intende con tale espressione e soprattutto al giudizio di chi ci si dovrà rimettere per giudicare quali siano tali sindacati. Inoltre si di-

mentica, a quanto pare, che oltre ai sindacati esistono le confederazioni.

Ritengo quindi che il relatore dovrebbe modificare tale emendamento, parlando di « cinque professori designati dalle confederazioni dei lavoratori ».

BADALONI MARIA. E degli altri sindacati cosa ne facciamo? Forse ora è lei che dimentica che sono quelli che rappresentano il maggior numero di insegnanti.

GIANNANTONI. È chiaro che qui dobbiamo scegliere se inserire in questa commissione soltanto una rappresentanza di categoria o non piuttosto una rappresentanza di istanze di carattere generale. Inoltre è chiaro che se con la dizione « sindacati più rappresentativi » si intende parlarne dei più numerosi, allora sorge un problema politico di grande rilevanza, per noi direi determinante. Se invece in questo modo si intende lasciare le cose nell'equivoco, in modo da consentire al ministro di interpretare come crede la dizione contenuta nella legge, allora finiamo per compiere un atto estremamente grave.

In definitiva, quindi, noi riteniamo che il sistema migliore per risolvere il problema sia quello di prevedere cinque rappresentanti che siano docenti ma non portatori di interessi corporativi ma di interessi più generali.

SANNA. Nell'illustrare il nostro emendamento all'articolo 3 avevo rilevato la gravità del fatto che le organizzazioni sindacali non avessero alcuna funzione. Ora devo specificare che il modo in cui il problema viene risolto in questo emendamento di maggioranza mi sembra incongruo e non confacente.

Sono innanzi tutto d'accordo con il collega Giannantoni nel dire che i rappresentanti sindacati non possono essere scelti dal ministro ma devono semmai essere designati sulla base di un accordo intercorso tra i sindacati stessi. D'altra parte è quanto avviene per molti organismi simili a questo: la commissione per le nomine, quella per i ricorsi e così via.

Sono anche d'accordo sulla pericolosità della definizione « più rappresentativi », in quanto non vi è nessun parametro per giudicare la rappresentatività di un sindacato.

Infine ritengo che il sindacato debba essere visto in una prospettiva più ampia di quella di rappresentanza di una categoria; il sindacato deve essere portatore di interessi più ampi di quelli settoriali e divenire uno strumento di controllo anche da un punto di vista politico.

GIOMO. Mi rendo conto delle difficoltà che sorgono con questo emendamento, ma mi sembra che non si abbia il coraggio di affrontare sino in fondo il problema. Poiché gli articoli della Costituzione relativi alla disciplina dei sindacati non sono stati attuati, viviamo ora in una atmosfera di fumosità in relazione particolarmente ai sindacati della scuola. Respingo la tesi che soltanto i sindacati che hanno una rappresentanza di carattere nazionale e interessi in altri campi possano rappresentare gli interessi degli uomini della scuola. Gli uomini della scuola, al di fuori dei partiti, sono riusciti ad esprimere i loro interessi in maniera autonoma, non intendendo il sindacato come cinghia di trasmissione del partito politico.

Sono contrario alla proposta avanzata, perché in Italia esiste l'ostacolo obiettivo della mancanza di una regolamentazione giuridica del sindacato, perché si lascia alla discrezione dell'esecutivo la scelta di rappresentanze, che potrebbero in altri campi per la forza contrattuale prevaricare sulla volontà democratica della stragrande maggioranza degli insegnanti italiani.

Propongo invece che siano rappresentati tutti i sindacati della scuola, perché si realizzerrebbe un principio di giustizia equitativa più valido.

BUZZI. Vorrei limitarmi a precisare che come va respinta la definizione di corporativo, che è ingiusta, occorre per altro dire che esiste una crisi del sindacalismo scolastico ed è in atto un processo di riaggregazione dei sindacati della scuola, che non può essere visto che come un fatto positivo.

Proporrei una integrazione all'emendamento del relatore, completandolo con questa espressione: « sulla base di una terna di nomi fornita dalle stesse organizzazioni sindacali ». Il ministro sceglierà tra nomi che sono tutti di fiducia delle organizzazioni sindacali, restando imprecisato di quali organizzazioni sindacali si tratti.

TEDESCHI. Siamo a mio modo di vedere in presenza di un emendamento incomprensibile. Non capisco se in questo comitato vi sono interessi di categoria da difendere. Lo emendamento sarà certo nato da una trattativa tra il ministero e i sindacati, per cui sicuramente questa presenza è stata sollecitata dal ministro.

Non so se si intende inserire una rappresentanza per gli interessi degli insegnanti o una rappresentanza dei lavoratori, essendo la

formazione del personale docente nelle scuole una cosa che riguarda più in generale gli interessi della società italiana. Non capisco, in quest'ultimo caso, il discorso sulla cosiddetta rappresentatività della categoria da parte dei singoli sindacati. Se si tratta di rappresentare gli interessi generali della collettività, a nessuno può venire in mente di pensare che un sindacato della scuola sia più rappresentativo di altri sindacati a base nazionale.

Se invece si intende immettere i sindacati degli insegnanti, cerchiamo di capire cosa si intende per corporativo: si tratta di introdurre rappresentanti di sindacati che rappresentano gli interessi degli insegnanti come categoria. Questo è il corporativismo.

Nel caso dei sindacati della scuola, si sono preoccupati di tutto fuori che della scuola: sempre e solo delle questioni del personale, e nella forma più deteriore. Se si tratta di sindacati della scuola, veramente non capisco perché debbano stare in organismi come questo che non deve tutelare interessi di categoria, ma deve dare direttive generali persino sul piano didattico-culturale di un sistema attraverso il quale vogliamo che gli insegnanti conseguano il riconoscimento della loro capacità professionale. Per questo si chiede di precisare di quale sindacato si tratti; per questo sorge il discorso della rappresentatività dei sindacati a prescindere dal numero di persone che l'organizzano.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Buzzi propone il seguente subemendamento:

*Alla fine dell'emendamento Dall'Armellina aggiungere le seguenti parole: « sulla base della terna di nomi fornita da rappresentanze sindacali ».*

**ELKAN.** È una questione spinosa, ma vorrei richiamare l'attenzione dell'opposizione, soprattutto dell'onorevole Raicich, sull'emendamento al quarto comma, relativo al comitato centrale, dove si legge: « da 5 rappresentanti dei sindacati della scuola designati fra i più rappresentativi dall'assessore regionale alla pubblica istruzione ». Si può mantenere e riaprire la discussione per la rappresentanza regionale dove i rappresentanti sindacali hanno maggior importanza. Quindi ritorniamo ai 13 professori.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** Sono perplesso di fronte alle osservazioni fatte. Richiamo i motivi della proposta. Vi è un'esigenza di rappresentanza sindacale, ma non come la prevede l'onorevole Giannantoni, che va verso

il pansindacalismo. Noi pensavamo ad una rappresentanza sindacale come integrativa di una lacuna di rappresentatività che è nel Consiglio superiore. Noi abbiamo a che fare con un Consiglio superiore composto di membri non rappresentativi di tutta la realtà scolastica e, per sopperire, si voleva offrire un altro canale di rappresentanza delle forze sindacali. È chiaro che da che mondo è mondo mai dei sindacati hanno rinunciato alla forza ed alla capacità contrattuale anche nei diritti di rappresentanza. Eravamo quindi convinti che si sarebbe arrivati ad un accordo, da una parte fra sindacati e ministro e, prima ancora, nell'ambito delle forze sindacali, così da avere una rappresentanza di più vaste possibilità e con la presenza nel Consiglio superiore ed attraverso questo nuovo canale.

Tenuto conto della realtà del sindacalismo scolastico così vasto si pensava che una parte di essa potesse esprimersi attraverso la rappresentanza sindacale nel Consiglio superiore e l'altra attraverso alcuni sindacati da trattare con il ministro.

Si partiva dal presupposto ottimistico di capacità di accordo fra sindacati e di buona volontà del Consiglio superiore e del ministro e di recepire il rapporto, ma in una situazione del genere non è possibile trovare una formula.

**GIANNANTONI.** Non è questione della legittimità o meno della rappresentanza sindacale, ma di criteri che sono dati ai ministri di valersi di una rappresentanza sindacale; perché non possiamo, di fronte alla realtà del sindacalismo scolastico, dare mandato al ministro che decide quali sono i sindacati più rappresentativi, sceglie i nomi che vuole e può crearsi l'alibi di avere una controparte.

**DALL'ARMELLINA, Relatore.** Insisto sul nostro emendamento.

**ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sono favorevole all'emendamento della maggioranza.

**RAICICH.** Propongo, dato il carattere interessante e spinoso della discussione, di non giungere ad una definizione, in una situazione che la discussione ha rivelato complessa, attraverso una improvvisazione formulata in emendamento e in subemendamento Buzzi, in una contrapposizione nostra di cui rilevo certi limiti.

Personalmente sono convinto che se risaliamo alle funzioni di questo comitato cen-

trale, quali sono previste dall'emendamento del relatore, al limite una rappresentanza sindacale non abbia ragione di essere: sarebbe sufficiente che i lavoratori della scuola fossero informati degli atti compiuti.

Non ho intenzione di rilevare i limiti della rappresentatività degli insegnanti espressa dalla seconda sezione del consiglio superiore, perché l'ha già fatto il relatore. Ma ciò non deve costringerci a cadere nel trabocchetto opposto di una rappresentatività designata arbitrariamente dal ministro, il che sarebbe molto pericoloso.

Sarebbe quindi preferibile, per dar modo ai colleghi di operare una riflessione più ponderata sul problema, sopprimere in questa sede del tutto la rappresentanza sindacale, aggiungendo un comma sul comitato centrale, perché questo informi i sindacati degli atti presi in considerazione. Oppure, in alternativa, converrebbe — anche se mi rendo conto di non trovare il consenso della maggioranza — dire che l'abilitazione e la formazione del personale insegnante riguarda il corpo insegnante, che è rappresentato attraverso le indicazioni della seconda sezione, ma riguarda anche tutta la collettività perché la scuola funziona per tutta la collettività. In quest'ultima ipotesi, conviene assicurare la rappresentanza delle confederazioni nazionali dei lavoratori. L'ipotesi, in definitiva, è la seguente: o sindacati a livello nazionale o mediazione del consiglio superiore e rappresentanza dei lavoratori, in quanto rappresentanti di una collettività che fruisce della scuola, specialmente in un periodo in cui il diritto allo studio di viene preminente.

Tuttavia, poiché ho ancora motivi di incertezza e di perplessità, proporrei di sospendere la discussione a questo punto, in modo da dare la possibilità ai vari gruppi politici di riflettere sulla materia.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensione dell'onorevole Raicich, a norma di regolamento, due deputati possono parlare a favore e due contro.

BADALONI MARIA. Parlo contro la proposta dell'onorevole Raicich. Mi sembra sia inutile a questo punto sospendere la discussione. Come si farà ad affermare il principio che non è bene che vi siano i sindacati degli insegnanti tra gli altri sindacati? Il discorso è inaccettabile, come è inaccettabile accettare il criterio che nel comitato regionale non vi siano i rappresentanti dei sindacati.

SANNA. Desidero parlare a favore della proposta dell'onorevole Raicich.

Poiché abbiamo avuto nel corso della discussione un divario di posizioni piuttosto ampio, sviluppato con argomentazioni che non sono da sottovalutare. Penso che sarebbe opportuno un momento di riflessione prima di decidere sul ventaglio di ipotesi prospettate. L'opinione dei sindacati conta e penso che ciascuno di noi, nel corso della sospensione, potrà prendere accordi con le organizzazioni dei lavoratori. Tuttavia, anche se i sindacati hanno una loro autonomia, è da dire che noi politici abbiamo la nostra autonomia, necessaria per apprestarci responsabilmente al compito di legiferare.

Per queste ragioni, signor Presidente, mi associo alla proposta dell'onorevole Raicich che mi sembra giusta e motivata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di sospensione dell'esame degli articoli avanzata dall'onorevole Raicich.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armillina, Moro Dino e Biasini.

(È approvato).

L'onorevole Buzzi ha presentato il seguente emendamento, che rappresenta una nuova formulazione di quello di cui ho dato precedentemente lettura:

*Alla fine dell'emendamento testé approvato, aggiungere le parole:* « sulla base di una terna di nomi fornita dalle organizzazioni sindacali ».

RAICICH. Voteremo contro, per gli stessi motivi e con lo stesso spirito per cui abbiamo votato contro il precedente emendamento.

ELKAN. Forse meglio sarebbe dire: « sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali ».

BUZZI. Accetto tale formulazione.

DALL'ARPELLINA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi con la correzione apportata dall'onorevole Elkan.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° APRILE 1971

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole:*

« dei provveditori agli studi delle province in cui vi siano scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano;

di un preside o professore delle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano, della scuola secondaria della Valle d'Aosta e delle scuole secondarie slovene, designati dai rispettivi uffici scolastici d'accordo con le amministrazioni provinciali ».

MITTERDORFER. Mi spiace che questo emendamento, per un disguido tecnico, non sia potuto rientrare nel fascicolo degli emendamenti. Purtroppo non è questo il momento opportuno per trattare un emendamento del genere: il sottosegretario sa meglio di me come gli organi centrali, intenti a considerare le questioni generali ed a risolvere problemi di principio, non possano occuparsi anche dei problemi connessi al particolare tipo di scuola in cui si insegna in lingua diversa dall'italiano. Per questo chiediamo la possibilità di essere rappresentati anche in seno agli organi centrali. Prego la Commissione di valutare attentamente questa esigenza, profondamente sentita dalle scuole della Val d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. La questione posta dall'onorevole Mitterdorfer è importantissima, però ritengo troverebbe una migliore collocazione laddove parliamo dei comitati regionali. Infatti mentre al comitato nazionale spettano le direttive di carattere generale, è in sede di comitato regionale che avviene l'attuazione pratica.

Invito pertanto l'onorevole Mitterdorfer a voler rinviare a quella sede il suo emendamento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le rivolgo la stessa preghiera del relatore, onorevole Mitterdorfer, perché in effetti è al comitato regionale che spettano competenze che più direttamente incidono sulla tutela degli interessi delle minoranze linguistiche.

MITTERDORFER. Aderisco alla richiesta del sottosegretario e del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Mitterdorfer, ritira il suo emendamento?

MITTERDORFER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo e Mazarino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

« Il ministro approva, su proposta del Comitato:

a) i principi ed i criteri generali per la organizzazione e l'attuazione dei corsi;

b) il piano istitutivo annuale dei corsi stessi;

c) le nomine del personale docente;

d) i piani di studio e l'attività formulati dal corpo docente di ciascun corso;

e) le proposte di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui al quinto comma del precedente articolo 1 ».

GIOMO. Il mio emendamento non è una sostituzione completa del comma. Nel testo governativo si dice: « Il comitato propone i principi e i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi ». E poi dice: « ... e su proposta del ministro... ». Cioè sono in due che propongono, ma chi approva è il comitato stesso. Questa dizione mi sembra estremamente involuta, a parte il fatto tecnico, che è necessario un atto ministeriale.

La nostra formulazione invece è molto più chiara e più attinente alle disposizioni della legge.

TEDESCHI. In un primo momento ho pensato che le ragioni esposte dall'onorevole Giomo fossero valide, ma rileggendo meglio il testo della legge, mi sono accorto che le cose cambiano notevolmente. Nel testo unificato si dice che il Comitato approva il piano istitutivo annuale dei corsi su proposta del ministro. Con l'emendamento di Giomo invece si rovescia la situazione, cioè il Comitato propone e il ministro approva. Mi dichiaro perciò contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

« Il Comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazio-

ne dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Questo emendamento è restrittivo per certi aspetti e generalizzante per altri, dei compiti del Comitato, in quanto la parte pratica ed esecutiva sarebbe stata trasferita ai Comitati regionali. In questo senso l'emendamento cambia di molto i compiti che nel testo originario erano previsti, lasciando al Comitato soltanto le direttive di carattere generale per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e l'approvazione del piano istitutivo annuale nelle sue linee generali, mentre i singoli piani sono demandati alle commissioni regionali.

PRESIDENTE. Quale è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Giomo?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, insiste per la votazione del suo emendamento?

GIOMO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Dall'Armellina, gli emendamenti degli onorevoli Bini ed altri e Tedeschi ed altri, sostitutivi del secondo comma dell'articolo 3, sono preclusi.

Dopo le modifiche apportate l'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

(Organizzazione dei corsi).

Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo, è co-

stituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

di un direttore generale designato dal Ministro secondo il settore di competenza;

di tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non siano membri della sezione medesima;

di otto tra presidi e professori di scuole secondarie statali designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore tra estranei alla sezione medesima, in maniera da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola nonché dei diversi gruppi di discipline per le quali si organizzano i corsi;

di tre docenti degli istituti di istruzione artistica designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra estranei alle sezioni medesime, in modo da garantire la prevalente rappresentatività dei diversi gruppi di discipline artistiche;

da cinque rappresentanti dei sindacati della scuola, scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

Il comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 12,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO